



Bruxelles, 3 marzo 2026
(OR. en)

6260/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0002(NLE)

TRANS 69

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus in riferimento al progetto di decisione n. .../... di tale comitato che adotta il suo regolamento interno

DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo dell'accordo
relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
(accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari
e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori
effettuati con autobus in riferimento al progetto di decisione n. .../... di tale comitato
che adotta il suo regolamento interno**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2002/917/CE del Consiglio¹ l'Unione ha concluso l'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ("accordo Interbus"), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2003.
- (2) Con decisione (UE) 2023/911 del Consiglio² l'Unione ha concluso il protocollo relativo ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus dell'accordo Interbus ("protocollo"), che è entrato in vigore il 1° ottobre 2024.
- (3) A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del protocollo, è istituito un comitato misto ("comitato misto istituito a norma del protocollo").
- (4) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo Interbus, applicabile in virtù dell'articolo 18, paragrafo 2, del protocollo, il comitato misto istituito a norma del protocollo deve adottare il suo regolamento interno.
- (5) Nella sua prossima riunione, il comitato misto istituito a norma del protocollo è chiamato ad adottare una decisione che adotta il suo regolamento interno.

¹ Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/917/oj>).

² Decisione (UE) 2023/911 del Consiglio, del 28 settembre 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 122 del 5.5.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/911/oj>).

- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo, poiché la decisione che detto comitato dovrà adottare vincolerà l'Unione.
- (7) L'adozione del regolamento interno del comitato misto istituito a norma del protocollo agevolerà l'applicazione del protocollo. Tale regolamento interno dovrebbe corrispondere strettamente, con i necessari adeguamenti, al regolamento interno del comitato misto istituito a norma dell'accordo Interbus con decisione n. 1/2011 di tale comitato³,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

³ Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2012/25\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2012/25(1)/oj)).

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prossima riunione del comitato misto istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del protocollo relativo ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus dell'accordo Interbus per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto istituito a norma del protocollo accluso alla presente decisione.

Articolo 2

I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto istituito a norma del protocollo relativa all'adozione del suo regolamento interno senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
